

STATUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL GOCEANO

Art. 1 Costituzione e denominazione

La Comunità Montana denominata “ Comunità Montana del Goceano” istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28.05.2008, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 12/05, comprendente i Comuni di Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule, ai sensi dell'art. 7 c.8 della L.R. n.2/2016 è una unione di Comuni, ente locale costituito per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 2 Sede

La Comunità Montana del Goceano ha sede legale ed amministrativa nel comune di Bono.

Art. 3 Gonfalone e stemma

La Comunità Montana può dotarsi di un proprio gonfalone e stemma con delibera dell'Assemblea dell'Ente.

Art. 4 Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto dovranno essere adottate con le procedure previste per le modifiche dello statuto comunale ai sensi dall'art. 10, comma 2, della L.R. 2/2016 e art. 6 c. 4 D.Lg.vo 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 Norme che regolano la Comunità Montana

La Comunità Montana è regolata dalle leggi nazionali in vigore per la montagna, dalla L.R. 2/2016, da leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo economico e sociale della montagna, nonché dalle norme del presente Statuto e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Nel silenzio dello Statuto si applicano le norme di cui alla L.R. 2/2016 e le disposizioni del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. relative ad un comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva della Comunità Montana.

Art. 6

Finalità e attività della Comunità Montana

- La Comunità Montana tutela, promuove, favorisce e coordina le iniziative rivolte allo sviluppo economico, sociale e culturale e alla valorizzazione del proprio territorio montano. La Comunità Montana rappresenta l'Ambito Territoriale Ottimale per l'esercizio associato di servizi e funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione.

- La Comunità Montana adotta un piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano e programmi annuali di attuazione. Il piano stabilisce gli obiettivi generali dell'azione della comunità, individua gli interventi speciali per la montagna, ai sensi del 4 comma dell'art. 1 della Legge 31.01.1994 n. 97, indicando i tempi di attuazione e i criteri di valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla Comunità Montana. Il piano organico di sviluppo ed i programmi annuali sono trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia di EE.LL. ai fini della ripartizione del fondo per la montagna previsto dalle norme statali e regionali. Inoltre, l'Ente attua tutte le azioni volte a rafforzare l'importanza strategica, la valenza identitaria, culturale, ambientale ed economica delle popolazioni del proprio territorio montano promuovendo a tal fine l'insediamento d'impresе e combattendo lo spopolamento.

In particolare, l'Ente, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.R. 2/2016:

- gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa vigente in materia;
- esercita le funzioni proprie dei comuni ricadenti in ambito territoriale o ad essi conferite, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata. A tal fine promuove, studia, indirizza e favorisce l'introduzione di modalità organizzative e gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri e può avvalersi delle forme previste dagli articoli 30,31,32,33,34 del D.Lgs.267/2000 con particolare riferimento alle convenzioni e agli accordi di programma. Tali funzioni possono essere gestite anche con l'articolazione in sub-ambiti, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale nei quali la gestione associata possa conseguire efficacia, efficienza ed economicità adeguate alla realtà orografica, viaria, economica, sociale, degli usi e costumi.

Art. 7

Consultazione e partecipazione popolare.

Diritto di accesso e di informazione

1. La Comunità Montana valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con quelle professionali, cooperativistiche, economiche ed imprenditoriali onde consentire la più ampia partecipazione in sede di predisposizione di piani e programmi di rilievo territoriale. Cura la consultazione in sede di predisposizione del piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono in situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati nell'osservanza dei principi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione trova applicazione l'art. 10 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. e la Legge 33/2013 c.d. Decreto Trasparenza come modificato dal D.Lg.vo n.97/2016. Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea si provvederà a definire nel dettaglio le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 8

Attuazione dei fini istituzionali e forme di collaborazione con gli EE.LL. Altri Enti Istituzionali

L'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alla Comunità Montana.

I Comuni interessati all'esercizio associato di funzioni conferiscono apposita delega alla Comunità Montana.

I servizi associati gestiti dalla Comunità Montana possono essere estesi a Comuni limitrofi non ricadenti nel territorio della Comunità Montana, previa deliberazione dell'Assemblea della stessa.

La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate, uniforma la propria attività al metodo di programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti.

Assicura la imparzialità delle scelte, l'utilizzazione razionale delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Promuove forme di consultazione tra forze sociali e produttive, cittadini ed associazioni.

Per l'attuazione dei propri fini istituzionali l'Ente assume come criteri ordinari di lavoro:

- Il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti pubblici operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri;
- Il metodo della concertazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.

Favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con i quali opera in stretto raccordo, con le Unioni dei Comuni e con i singoli Comuni, con altri Enti pubblici e privati.

Possono essere istituite conferenze tematiche tra gli organi dell'Ente e dei Comuni con compiti d'impulso e di verifica.

I rapporti tra l'Ente e i Comuni sono improntati a principi di trasparenza e di reciproca informazione adottando adeguati sistemi informatici per garantire il flusso di informazioni attinenti ogni attività informativa e gestionale.

I rapporti tra gli enti saranno regolati da apposita convenzione secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.lgs n. 267/00.

Art. 9

Organi della Comunità Montana

Sono organi della Comunità Montana ai sensi dell'art.10 della L.R. n.2/2016: -

L'Assemblea dei Sindaci;

- La Giunta ;
- Il Presidente.

Art.10

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta, a norma dell'art.11, comma 2 della L.R. n.2/2016, dal Sindaco di ciascun comune associato o da un suo delegato, scelto tra i Consiglieri comunali con decreto del Sindaco.

2. La riunione per l'insediamento dell'Assemblea è convocata nella sede della Comunità Montana dal Presidente se questi è in carica, ovvero dal consigliere più anziano di età.
3. I seggi rimasti vacanti a seguito di dimissioni, revoca o decadenza dei Consiglieri della Comunità Montana, saranno coperti a seguito di nuova elezione del Sindaco o nomina del suo delegato. I predetti consiglieri restano in carica dal loro insediamento per il tempo rimanente alla scadenza del loro mandato.

Art. 11 Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

L'Assemblea ha competenza limitatamente all'approvazione degli atti fondamentali, appresso elencati, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto:

- a. Lo Statuto dell'Ente, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, ad esclusione di quelli di competenza della Giunta;
- b. I piani organici di sviluppo e valorizzazione del territorio, i programmi annuali di attuazione, i progetti per la realizzazione degli interventi speciali;
- c. Bilancio, programmi e piani finanziari e il DUP e relative variazioni e rendicontazione di gestione;
- d. Programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, delle forniture e dei servizi e relative variazioni;
- e. Convenzioni con i comuni, la costituzione e modificazione e forme associative;
- f. L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- g. Assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
- h. La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- i. Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- j. Contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea ed emissione di prestiti obbligazionari;
- k. Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l. Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente da atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dell'organo burocratico;
- m. Definizioni degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Assemblea presso Enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge;

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni al

bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. In caso di vacanza del Presidente l'Assemblea potrà essere presieduta dal Vice Presidente.

Art. 12

Regolamento sul funzionamento dell'Assemblea

Un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea su proposta dell'esecutivo, disciplina il funzionamento dell'Assemblea stessa.

Detto regolamento dovrà prevedere, tra l'altro, norme sulle modalità della discussione, delle votazioni e dello scrutinio, sulla costituzione, sulla nomina e sul funzionamento di Commissioni consiliari permanenti e speciali, sul diritto dei Consiglieri a presentare proposte, interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché sulla disciplina delle sedute

Art. 13 Funzionamento dell'Assemblea

Su convocazione del Presidente, l'Assemblea della Comunità Montana deve riunirsi:

- a) entro il mese di aprile per l'approvazione del conto del bilancio dell'esercizio precedente e della relazione;
- b) entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo; si riunisce altresì:
- c) nei termini previsti dalla legge per l'approvazione del DUP;
- d) entro il mese di luglio per l'approvazione degli equilibri di bilancio;
- e) su iniziativa del Presidente;
- f) quando la Giunta lo ritenga necessario;
- g) quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;

Nei casi di cui alla lettera g) l'Assemblea deve riunirsi entro 20 giorni dalla richiesta.

Qualora non si provveda, i soggetti di cui alle predetta lettera g) possono richiedere l'intervento sostitutivo dell'Assessore Regionale agli EE.LL.

La convocazione è fatta mediante pec da inoltrarsi al Comune di provenienza almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza il termine è ridotto a 48 ore; la seconda convocazione deve essere prevista a non meno di 1 ora dopo la prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche eccetto nei casi in cui, per legge, o con motivata deliberazione sia altrimenti stabilito; esse hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità e possono svolgersi anche nella sede dei Comuni della Comunità per trattare argomenti particolari e quando l'Assemblea stessa espressamente lo deliberi.

L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati; la riunione sarà valida – come seduta di seconda convocazione – purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Art. 14

Votazioni e deliberazioni

Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dallo Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea vota a scrutinio palese salvo che per l'elezione del Presidente e degli Assessori e per le questioni che comportino un giudizio sulle persone.

I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti ed affini fino al quarto grado, o di società anche senza fini di lucro nelle quali ricoprono cariche nei rispettivi consigli di amministrazione o sindacali, o svolgono funzioni di dirigenti.

ART. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri entrano in carica all'atto dell'insediamento e della convalida da parte dell'Assemblea. Lo stato giuridico dei Consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge. (D.Lg.vo 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ogni Consigliere oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ha diritto di interrogazione, interpellanza e mozione; ha diritto, a richiesta, di ottenere copia conforme delle deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea e di prendere visione di tutti gli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea.

Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità per l'esercizio da parte dei Consiglieri dei diritti in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Art. 16

ART. 16 Durata in carica, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri

L'ineleggibilità e l'incompatibilità dei Consiglieri della Comunità Montana sono regolate dalle norme relative ai Consiglieri comunali.

Il mandato dei componenti dell'Assemblea della Comunità Montana coincide con la durata in carica del Consiglio comunale da cui provengono. I Comuni provvedono a comunicare ufficialmente la elezione del nuovo Sindaco o suo delegato.

In caso di morte, dimissioni o sopravvenuta causa di decadenza, il Consigliere della Comunità viene sostituito secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 10.

I componenti l'Assemblea non interessati alla tornata elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato.

I Consiglieri, fatta eccezione per i Sindaci, che senza giustificati motivi non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti. Le altre cause di decadenza sono quelle previste dalla legge;

La pronuncia di decadenza è fatta dal Consiglio della Comunità, su proposta di uno dei suoi componenti, nella prima seduta successiva a quella in cui è stata presentata la proposta, purché siano trascorsi almeno 10 giorni dalla notificazione della medesima proposta all'interessato.

La decadenza viene, a cura del Presidente, comunicata all'interessato e al Comune di appartenenza entro 10 giorni dalla data in cui la decadenza stessa è stata pronunciata. Il Sindaco provvederà a sostituire il Consigliere decaduto con "altro" rappresentante.

Alla surroga dei Consiglieri, quando dovuta, si provvede nella prima seduta di Assemblea successiva all'intervenuta variazione.

Le dimissioni da consigliere dell'Ente da parte di un delegato del Sindaco sono comunicate al Presidente dell'Ente ed al proprio Sindaco per gli adempimenti di competenza.

In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Comune è rappresentato dal Commissario. **Art.**

17

ART. 17 L'organo esecutivo

La Giunta è l'organo esecutivo della Comunità Montana.

La Giunta è composta dal Presidente e n.4 membri, denominati Assessori.

L'Assemblea provvede a scrutinio segreto alla elezione degli Assessori componenti l'organo esecutivo.

Gli Assessori vengono eletti, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 2/2016, tra i componenti dell'Assemblea della Comunità Montana. Ogni Consigliere esprime tante preferenze quanti sono gli Assessori da eleggere. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età.

La Giunta, nell'ipotesi di decadenza del Presidente, continua ad esercitare le proprie funzioni. L'Assessore rimane in carica fintanto che mantiene il requisito di Consigliere della Comunità Montana.

La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla Giunta. Se durante il periodo del mandato si rendesse vacante uno dei seggi per effetto della perdita della qualifica di Assessore, l'Assemblea della Comunità Montana provvederà, nella prima seduta valida, ad eleggere un nuovo componente, che rimarrà in carica per il tempo mancante alla scadenza del mandato.

La Giunta decade, comunque, quando per effetto di nuove elezioni comunali o altra causa cessi contemporaneamente dal mandato la maggioranza dei componenti l'Assemblea della Comunità Montana.

Le riduzioni per dimissioni e decadenza del numero dei componenti della Giunta Esecutiva alla metà di quella iniziale, comporta di diritto la decadenza dell'intera Giunta, compreso il Presidente. La Giunta e il Presidente possono essere revocati congiuntamente dall'Assemblea sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca è portata in discussione in Assemblea entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di revoca, dimissioni o decadenza della Giunta Esecutiva, l'Assemblea è convocata dal Consigliere anziano non oltre 15 giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta; fino alle elezioni della nuova Giunta, la Giunta revocata, dimissionaria o decaduta cura solamente gli affari correnti.

Art. 18 Competenze della Giunta

La Giunta uniforma la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea.

La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:

- Ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti al Presidente e/o ai dirigenti.
- Ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i termini previsti dalla legge;
- A svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell'Assemblea formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
- A dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- A riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività;
- Ad adottare, ai sensi della normativa vigente, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, gli atti sulla dotazione organica o fabbisogno del personale e altre competenze in materia stabilite dalla legge.
- Il Presidente può incaricare con delega i componenti della Giunta della cura di determinati affari.

Art. 19 Riunioni e funzionamento della Giunta

La Giunta si riunisce di norma nella sede legale dell'Ente e può essere convocata anche in sedi diverse da essa

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente con avviso da farsi con e.mail, pec, almeno 48 ore prima della riunione; in caso di urgenza la stessa convocazione può essere fatta con diverse modalità e in tempo non inferiore a 24 ore; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La Giunta si riunisce :

- In sessione ordinaria per i casi stabiliti dalla Legge;
- In sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri .
- Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente.
- La Giunta delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. La Giunta può decidere di riunirsi in seduta pubblica.
- I componenti la Giunta devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti all'art. 14 per i componenti l'Assemblea.
- Il Presidente può incaricare con delega i componenti della Giunta della cura di determinati affari.

Art. 20

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente.

2. Il presidente è eletto dall'Assemblea della Comunità Montana tra i Sindaci che la compongono;
3. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Ogni componente può esprimere una sola preferenza.
4. Il presidente, di norma, dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Sindaco, salvo revoca ai sensi del successivo punto 14;
5. La decadenza dalla carica di sindaco comporta automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente.
6. Il Vicepresidente provvede entro 15 giorni dalla decadenza del Presidente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo organo.
7. Il Presidente rappresenta la Comunità Montana ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dalla Legge.
8. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i Sindaci componenti la Giunta conferendogli la delega con apposito atto a svolgere le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
9. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, coordinandone l'attività, determinando i punti all'Ordine del Giorno.
10. Il Presidente può conferire specifici incarichi di settore ad ogni Assessore, con delega di firma, e con facoltà di revoca.
11. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici e attribuisce gli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi.
12. Provvede tramite l'ufficio di segreteria all'esecuzione delle deliberazioni.
13. Adotta atti monocratici (decreti) in relazione alle proprie specifiche competenze.
14. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati congiuntamente dall'Assemblea sulla base di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, votata palesemente con appello nominale ed approvata dalla maggioranza dei Consiglieri in carica. La proposta di revoca è portata in discussione in Assemblea entro 15 giorni dalla presentazione.

Art. 21 Procedure per la formazione ed approvazione del piano di sviluppo e valorizzazione dei territori montani

La Comunità Montana adotta e/o aggiorna un piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano.

Il piano stabilisce gli obiettivi generali delle risorse della Comunità Montana, individua gli strumenti speciali per la montagna, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della L. 31.12.1994 n. 97, indica i tempi di realizzazione e i criteri di valutazione e ne assicura il raccordo con l'insieme delle funzioni esercitate dalla comunità. Con programmi annuali di attuazione sono approvati i progetti per la realizzazione degli interventi speciali.

I piani organici e i programmi annuali adottati in via definitiva sono trasmessi all'Assessore competente in materia di EE.LL. entro 30 gg. Dalla loro adozione ai fini della ripartizione del fondo della montagna.

Il progetto di piano organico di sviluppo e valorizzazione del territorio montano approvato dall'Assemblea dell'Ente a maggioranza dei Consiglieri assegnati fino alla 2^a seduta, dopo la seconda seduta a maggioranza dei presenti, deve essere trasmesso ai comuni per opportuna conoscenza.

Per l'attuazione del piano la Comunità Montana, d'intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici dei comuni o di altri enti.

Art. 22

Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

L'esercizio associato delle funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione spetta all'Ente che li gestisce attraverso la propria struttura organizzativa e con quelle dei comuni.

L'Ente nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ove ne ricorrano i presupposti di legge:

- a) Può assumere le funzioni fondamentali, non obbligatorie oltre a quelle obbligatorie per legge, dei Comuni che lo costituiscono;
- b) Può delegare di volta in volta, nell'attuazione dei propri programmi di intervento, i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art.23 Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

Ai sensi dell'art.15 della L.R. 2/2016 la Comunità Montana promuove di concerto con i Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme idonee per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi comunali rappresentate in un Piano Triennale da presentare alla regione secondo modalità e schemi stabiliti in sede di conferenza permanente Regione – EE.LL. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta, previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 24

Il Revisore dei Conti

Per la revisione economica-finanziaria trovano applicazione le norme del tit. VII° D.Lg.vo 267/2000, artt.234 e segg. con il combinato disposto della L.R. n.2/2016 (art.36).

Art. 25 Il Segretario

1. Possono essere nominati Segretari dell'ente dal Presidente dell'ente un Segretario comunale di uno dei comuni della Regione Sardegna o un Vice-Segretario in servizio in uno dei comuni della Regione Sardegna, purchè in possesso del titolo di studio richiesto per

- l'accesso alla carriera di Segretario e che abbia maturato un'esperienza almeno decennale nel ruolo;
2. Il Segretario della Comunità Montana esercita nell'ente i compiti assegnati dal legislatore ai segretari comunali e provinciali ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e/o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana.

Art. 26 Principi fondamentali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi Organizzazione e dotazione organica

1. I rapporti tra organi politici e uffici sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

L'attività amministrativa dell'Ente si svolge nell'osservanza del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo dell'Amministrazione, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensi della vigente disciplina di legge.

Gli organi politici dell'Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi, i programmi da attuare nonché le risorse strumentali e finanziarie, approvano il PEG e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

All'organo burocratico dell'Ente spetta con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediate poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.

In particolare all'organo burocratico spetta:

- La gestione organizzativa del personale e dei servizi cui sono preposti;
- La predisposizione degli atti per l'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
- Gli atti di gestione finanziaria, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità;
- La predisposizione di proposte e programmi tecnici e contabili e la loro articolazione in progetti;
- L'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi affidati ai servizi dall'organo di governo;
- L'individuazione da parte delle figure apicali dell'organo burocratico, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo ai singoli servizi.

L'attività della Comunità Montana è informata a criteri di rispondenza dei provvedimenti e comportamenti assunti all'interesse pubblico generale, nonché ai bisogni della comunità territoriale amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento delle funzioni assolte.

Assicura il conseguimento delle finalità di cui al presente Statuto, costantemente ispirata ai criteri di seguito elencati:

- Funzionalità e rispetto alla programmazione delle attività e alla determinazione degli obiettivi di periodo, anche attraverso la periodica verifica e la proposta da sottoporre alla

Giunta, per l'eventuale nuova articolazione strutturale dell'Ente e variazione del PEG o alla sua modifica o integrazione:

I profili organizzativi di cui al comma precedente costituiscono criteri generali di riferimento per la predisposizione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta Esecutiva che disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

Tuttavia, l'assetto organizzativo dell'Ente sarà conformato alle esigenze delle funzioni e servizi di cui ha già la titolarità e a quelle che progressivamente confluiranno dai comuni aderenti.

2. All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana si applicano le disposizioni del D.Lg.vo n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione del lavoro nelle pubbliche Amministrazioni nonché quelle contenute nel D.Lgs. 267 del 18/08/2000, Tit. IV, artt.88 e seguenti e nella L.R. 2/2016.

La Comunità Montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica o fabbisogno del personale e all'organizzazione e gestione del personale stesso adottando appropriate misure di razionalizzazione organizzativa.

La Comunità Montana opera con il proprio personale e con quello assegnato dai comuni facenti parte della Comunità Montana in applicazione dell'art.14 L.R.2/2016.

Art. 27 Albo Pretorio

Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta comunitaria devono essere pubblicate, a cura del Segretario, nell'Albo pretorio on line istituito presso il sito web della Comunità Montana negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 28 Finanziamenti

Le entrate della Comunità Montana sono costituite:

1. dalle contribuzioni dei comuni ricadenti in ambito territoriale nella misura determinata dall'Assemblea comunitaria;
2. dalle risorse del fondo nazionale e regionale montagna previsto dalla L.R. 2/2016;
3. dalle risorse per il finanziamento della gestione associata di servizi e funzioni comunali previste dalla L.R. 2/2016.
4. dalle risorse ordinarie e straordinarie dello Stato, da altri contributi e finanziamenti della Regione Sardegna, dalle risorse dell'UE;
5. da ogni altra entrata consentita dalle leggi nazionali e regionali.

Art. 29 Utilizzo finanziamenti

In osservanza all'art.28 comma 6 del D.Lg.vo 267/2000 i Comuni non montani ricompresi nel territorio comunitario non sono titolari di benefici finanziari previsti per la montagna, rientrano però in tutti gli interventi e opere di programmazione e sviluppo di interesse comunitario e obbligatoriamente nell'esercizio associato di funzioni comunali.

La ripartizione dei fondi “per la montagna” destinati ai territori montani sarà attribuita in base all’estensione del territorio montano di ciascun Comune.

Art. 30 Bilancio e Contabilità

In materia di bilancio e contabilità si applicano le norme di cui al D. Lg.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, rapportate ad un comune di dimensioni pari alla popolazione complessiva della Comunità e al D.Lg.vo n.118/2011 e ss.mm.ii., in quanto applicabile.

La materia sarà disciplinata da appositi regolamenti approvati dall’Assemblea, concernenti: contabilità, economato, servizio tesoreria.

Art. 31 Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore successivamente alla sua adozione da parte dell’Assemblea della stessa Comunità Montana e pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi. Il Segretario attesta, con propria dichiarazione in calce allo statuto, l’entrata in vigore al 31° giorno.